

Sogliano Ambiente S.p.A

Piazza Garibaldi, 12
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541 948910
Fax 0541 948909
e-mail: info@soglianoambiente.it
sito web: www.soglianoambiente.it



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATA "GINESTRETO 3"

Località Ginestreto - Comune di Sogliano al Rubicone (FC)

Procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da gas da discarica

RELAZIONE D.A.L. 51/2011

Allegato:

1

Elaborato:

5h

Progettazione:

ing. Maurizio Carbone - Sogliano Ambiente S.p.A.

Collaboratori alla progettazione:

dott. Nicholas Lazzarini - Sogliano Ambiente S.p.A.
ing. Maurizio Migliori - Sogliano Ambiente S.p.A.

Timbro e firma:

Consulenti per la progettazione:

ing. F. Forlani - Studio Sgai s.r.l., Morciano di R. (RN)
dott. geol. A. Ricci - S. Piero in Bagno (FC)
geom. R. Galeotti - Studio Geo-exe, Forlì (FC)
ing. D. Neri - Ingegneria ambientale, Forlì (FC)
dott. for. G. Grapeggia - Studio Verde, Forlì (FC)
ing. M. Orlati - Studio Tema, Forlì (FC)
ing. S. Bagli - Gecosistema, Rimini (RN)
ing. P. Bernabini - Cober S.r.l., S. Piero in Bagno (FC)

Codice documento: Ara G3 387 VC 01.5h

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato
0	feb-23	MC	MC	MC

- Indice -

PREMESSA	3
1 INTRODUZIONE	4
2 AREE NON IDONEE.....	6
2.1 AREE TUTELATE DAL PTPR.....	6
2.2 AREE PERCORSE DA FUOCO	7
2.3 ZONE A E B DEI PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI	8
2.4 ZONE DI PRODUZIONE DEL PARMIGIANO REGGIANO	10
3 AREE IDONEE.....	11
4 PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI	11
5 SINTESI DELLA VERIFICA DEI CRITERI PER LE AREE NON IDONEE.....	13

PREMESSA

La Società Sogliano Ambiente S.p.A., avente sede legale nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in Piazza Garibaldi 12, è una società specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti.

In Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14, Sogliano Ambiente esercisce gli impianti di discarica G1, G2 e G4, tra loro funzionalmente connessi per l'utilizzo di impianti in comune (quali ad esempio trattamento del percolato, cogenerazione, torce, ecc.), in virtù dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata da ARPAE-SAC di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2018-3257 del 26/06/2018 e s.m.i.**

Il recupero del biogas della discarica di G3 verrà gestito utilizzando gli impianti esistenti, ad eccezione della frazione di refrigerazione e aspirazione e delle linee di trasporto del biogas da G3 ai motori di cogenerazione, che saranno costruite contestualmente alla discarica.

Trattandosi di un progetto di recupero energetico da biogas (fonte energetica rinnovabile), è necessario procedere ad istanza di **Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i.

A tal fine, come previsto dalla disciplina vigente in materia di Autorizzazione Unica, la presente relazione costituisce la verifica del rispetto dei criteri stabiliti dalla **D.A.L. n. 51 del 26 luglio 2011**.

Tale delibera, che costituisce l'attuazione in Emilia-Romagna delle Linee Guida nazionali di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, contiene l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

La presente relazione riporta la verifica del rispetto di ciascun criterio individuato dalla citata D.A.L. n. 51/2011 per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas di discarica.

1 INTRODUZIONE

Ai fini delle Linee Guida di cui alla D.A.L. 51/2011, per impianti di produzione di energia da biogas si intendono quelli alimentati dalle biomasse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, avviate a fermentazione anaerobica.

In questi casi, l'impianto da biogas è comprensivo anche di tutte le pertinenze necessarie al suo funzionamento: strutture per il condizionamento e lo stoccaggio dei materiali in arrivo, sistema di trattamento e collettamento del biogas, impianto di cogenerazione, linea di trasformazione e connessione alla rete di distribuzione, strutture per il trattamento e lo stoccaggio del digestato.

Le Linee Guida di cui alla D.A.L. n. 51/2011 considerano idonee o non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas le seguenti aree:

- A. sono considerate **non idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le seguenti aree:
 - a) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
 - 1.1. zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C);
 - 1.2. zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
 - 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
 - 1.4. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
 - 1.5. calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
 - 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
 - b) le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
 - c) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
 - d) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.
- B. è considerato **non idoneo** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas il territorio individuato quale "Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano", produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio;
- C. sono **idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas le zone di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'art. 25 del PTPR, a condizione che siano realizzati da aziende agricole zootecniche ivi insediate e che gli impianti localizzati nel Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano (DOP) non utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate;

- D. sono **idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1.200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia realizzato dal richiedente ivi insediato in regime di autoproduzione;
- E. sono **idonei** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), a condizione che siano realizzati dal richiedente ivi insediato alla data di pubblicazione sul BURERT della stessa D.A.L. 51/2011;
- F. fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate **idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas, senza limiti di potenza nominale complessiva;
- G. **prescrizioni** per gli impianti di produzione di energia da biogas:
 - a) criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas;
 - b) cumulo degli impatti;
 - c) dispersione insediativa.

Nei paragrafi che seguono i suddetti criteri sono analizzati singolarmente e viene riportato l'esito della verifica del rispetto di ciascun criterio per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas di discarica.

2 AREE NON IDONEE

2.1 AREE TULATE DAL PTPR

Il presente paragrafo analizza le zone territoriali di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione. A tal fine i già menzionati strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

Di seguito si riporta l'elenco dei vincoli che insistono sull'area in esame in relazione a:

- zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili;
- zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
- crinali, individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
- calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
- complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR).

Si rileva che in base alle disposizioni del PTCP di Forlì-Cesena, e in particolare in base alla cartografia riportata in **Tavola 2 – Zonizzazione paesistica**, l'area in oggetto non è interessata da alcuna campitura. **Non sussistono quindi vincoli e/o prescrizioni di natura paesistica.**

Tuttavia si evince che la zona della discarica è classificata come *“Territorio pianificato”* in merito all'individuazione delle aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004. La parte inferiore della discarica, in cui è ubicata il motore di combustione del biogas, ricade infatti all'interno della Fascia di tutela fluviale del Rio Morsano di estensione pari a 150 m, vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

Considerato che il recupero verrà attuato per lo più all'interno del fabbricato esistente senza alterazione esterna dello stato dei luoghi, ad eccezione della realizzazione della linea di captazione del biogas interrata da G3 ai motori esistenti, non risulta necessario procedere ad istanza di autorizzazione paesaggistica specifica, ricadendo l'intervento nell'istanza complessiva contenuta nella richiesta di PAUR della discarica.

Inoltre, dall'analisi della **Tavola 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale** dello stesso PTCP, si rileva che l'area di discarica, inclusa la zona in cui ricade il progetto proposto, rientra tra le *“aree calanchive”*.

In tali aree, disciplinate dall'art. 20A delle NTA del PTCP, come stabilito dal comma 5 è possibile, a determinate condizioni, prevedere *“impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale”* e *“sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle*

materie prime e/o dei semilavorati", e, ai sensi del medesimo comma, per le aree calanchive, sottoposte ad una tutela meno stringente, è disposto che le eventuali trasformazioni debbano essere accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Anche lo stesso Regolamento Urbanistico del Comune di Sogliano fa rientrare l'area in questione tra le "Aree calanchive", coerentemente con quanto già indicato nel PTCP. In tali aree, in base a quanto riportato nell'art. 3.1 delle NTA del Regolamento Urbanistico, *"gli interventi edilizi o infrastrutturali eventualmente ammissibili devono prevedere la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva con l'ambito calanchivo vero e proprio per tutelarne i particolari caratteri paesaggistici previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti. Le condizioni per l'attuazione degli interventi, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, sono i seguenti:*

a) la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata da uno Studio di inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento da strade, da insediamenti urbani, da punti di vista panoramici, da percorsi di crinale, da coni di visuale del fondovalle ed individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo;

b) gli interventi edilizi devono essere realizzati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive locali;

c) deve essere assicurata la limitazione per l'altezza massima di 7,50 m per gli edifici su area di sedime in piano e di 8,70 m per gli edifici su area di sedime di pendio e con un piano seminterrato."

In conclusione, non si rilevano particolari disposizioni in contrasto con il progetto proposto .

2.2 AREE PERCORSE DA FUOCO

La Regione Emilia-Romagna, come stabilito dalla normativa nazionale in vigore (Legge 21 novembre 2000, n. 353), ha adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi quale strumento di indirizzo ed organizzazione delle attività in materia "antincendi boschivi".

Il Piano, aggiornato nel 2020 dalla Giunta regionale e valido sino alla fine del 2022 (proroga del 20 dicembre 2021), comprende uno studio di previsione che analizza il rischio di incendio in ciascuna zona del territorio regionale, fissa le strategie di controllo e prevenzione del fenomeno e indica le modalità di spegnimento. Inoltre, nel capitolo 7 del Piano regionale vengono definite le caratteristiche del "Catasto regionale delle aree percorse dal fuoco", che raccoglie le cartografie degli incendi boschivi avvenuti annualmente in Emilia-Romagna.

Come mostrato in Figura 1 nel corso degli anni la zona attigua al sito in esame è stata interessata da alcuni incendi: il più vasto, nel 2007, ha interessato 300 ettari di bosco. Nel 2021, le aree percorse dal fuoco hanno interessato una zona a circa 1 km in linea d'aria dal sito di intervento. In ogni caso, l'area di localizzazione dei motori risulta esterna a tali zone e all'interno di edifici già esistenti per cui si può ritenere che il progetto in esame possa considerarsi non interessato da tali perimetrazioni.




Figura 1 – Aree percorse da fuoco dal 2013 al 2021, in azzurro l'anno 2021 [Fonte: Regione Emilia-Romagna, sezione Ambiente - area parchi, foreste, incendi boschivi]

2.3 ZONE A E B DEI PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI

Tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas, le Linee Guida di cui alla D.A.L. n. 51/2011 indicano anche le Zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

Così come riportato nell'Allegato 1 della D.A.L. citata:

"L'art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".

L'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità" e le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio."

L'art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e la zona B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere

edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio."

L'art. 45, comma 2, della L.R. n. 6/2005 dispone che "Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico".

Nelle aree sopra definite l'installazione di impianti da biogas e produzione di metano provoca un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato."

Come specificato anche sul sito della Regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Forlì-Cesena sono presenti un Parco nazionale (Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna) e una Riserva regionale (Bosco di Scardavilla). Entrambe le aree, tuttavia, si localizzano in posizioni ben lontane dal sito di interesse.



Figura 2 - Parchi e riserve nella regione Emilia-Romagna [Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/aree-protette-in-er>]

Come riportato in Figura 3, la Zona Speciale di Conservazione più prossima all'area di intervento (distante circa 500 m dal sito in esame) è codificata come **IT4090002 - ZSC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia**. Il sito comprende settori pedecollinari ripariali e collinari dell'entroterra riminese per un'estensione di circa 14 km lungo il Marecchia dalle ex cave Incal di S.Giustina in comune di Rimini, a valle del ponte sulla provinciale 49 tra Santarcangelo e S.Martino, fino al limite con Novafeltria a monte, a ricomprendere (dal 2016) l'importante stazione per la libellula *Coenagrion mercuriale* presso Pietracuta di San Leo. Oltre al largo letto anastomizzato del Marecchia, che delimita il sito ad Est, sono comprese le colline e le rupi di Torriana e Montebello fino all'Uso e al suo affluente Rio Morsano.

A circa 3,3 km a ovest del sito in esame, inoltre, si trova l'area codificata come **IT4080013 - ZSC - Montetiffi, Alto Uso** che raccoglie il paesaggio morbido e variato della collina cesenate tra Savio e Marecchia verso il riminese, là dove le ondulazioni argillose della fascia gessoso calcarea di zangheriana memoria iniziano a popolarsi di rupi e alloctoni della formazione di San Marino.

Si ribadisce, in ogni caso, che il progetto in esame risulta esterno rispetto a Parchi nazionali, interregionali e regionali, a Riserve naturali e a siti ZSC e/o ZPS.



Figura 3 – Zone ZPS e ZSC [Fonte: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html]

2.4 ZONE DI PRODUZIONE DEL PARMIGIANO REGGIANO

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla D.A.L. n. 51/2011, non è considerato idoneo all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas il territorio individuato quale "Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano", produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio.

La produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano, incluso l'approvvigionamento del latte, comprende tutte le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, i territori dei comuni della provincia di Bologna a sinistra del fiume Reno e di quelli della provincia di Mantova a destra del fiume Po.

L'area interessata, dunque, trovandosi nella provincia di Forlì-Cesena vicino al confine con la provincia di Rimini, non ricade in zone di interesse per la produzione di Parmigiano-Reggiano.

3 AREE IDONEE

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla D.A.L. n. 51/2011, sono ritenute **idonee** per l'installazione di impianti di produzione di energia da biogas:

- le zone di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'art. 25 del PTPR, a condizione che siano realizzati da aziende agricole zootecniche ivi insediate e che gli impianti localizzati nel Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano (DOP) non utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate;
- le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1.200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia realizzato dal richiedente ivi insediato in regime di autoproduzione;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), a condizione che siano realizzati dal richiedente ivi insediato alla data di pubblicazione sul BURERT delle medesime Linee Guida.

Inoltre, fuori dalle aree sopra definite al § 2, le aree agricole e le zone produttive sono considerate **idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva.

Come già riportato al precedente § 2.1, l'area di discarica, inclusa la zona in cui ricade il progetto proposto, rientra tra le **"aree calanchive"**. Si rimanda pertanto al paragrafo citato per la relativa analisi di coerenza.

4 PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI

La realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas è subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni così come indicato al punto G) delle Linee Guida di cui alla D.A.L. n. 51/2011:

- a) Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas
- b) Cumulo degli impatti
- c) Dispersione insediativa

Per quanto riguarda il primo punto, l'obiettivo è realizzare un piano di monitoraggio per le emissioni odorigene in osservanza a quanto prescritto da autorità competente. Trattandosi di un impianto di discarica, l'AIA vigente prevede già una serie di adempimenti sia in termini di gestione operativa dell'impianto sia in termini di monitoraggio delle emissioni odorigene volti a minimizzare le eventuali emissioni odorigene ed evitare molestie olfattive. **Si ritiene pertanto che tali criteri si possano ritenere soddisfatti.**

Nel secondo caso, invece, si evidenzia come per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue deve essere valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica o di controllo dei titoli

abilitativi sostitutivi, fatta eccezione per gli impianti localizzati in Aree Ecologicamente Attrezzate e aree industriali. In tale ambito si evidenzia come il progetto in esame si inserisca all'interno di un'area adibita al trattamento rifiuti, pertanto in una posizione ottimale per la localizzazione di tali impianti, sia in termini di minimizzazione degli impatti sia in termini di disponibilità delle risorse rinnovabile (rifiuti) da destinare alla produzione di biogas e alla sua successiva valorizzazione energetica. **Anche in questo caso, quindi, si ritiene che tale criterio si possa ritenere soddisfatto.**

Infine, il terzo punto suggerisce di preferire una collocazione degli impianti all'interno di insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale. Anche in questo contesto si ribadisce come l'installazione delle linee di trasporto del biogas da G3 alla sala motori avvenga nell'ambito di una discarica che sarà in messa in coltura al termine degli abbancamenti in G4, massimizzando, da un lato, le sinergie che tale localizzazione comporta e minimizzando, dall'altro, i potenziali impatti negativi sull'ambiente circostante sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico.

5 SINTESI DELLA VERIFICA DEI CRITERI PER LE AREE NON IDONEE

Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas			
Criteri previsti dalla DAL n. 51 del 26 luglio 2011	Il progetto ricade all'interno dell'area?		Riferimento
	NO	SI	
Zone di tutela naturalistica ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C)	X	<input type="checkbox"/>	Art. 25 del PTPR
Zone di tutela della costa e dell'arenile	X	<input type="checkbox"/>	Art. 15 del PTPR
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	<input type="checkbox"/>	X	Art. 18 del PTPR La parte inferiore della discarica, in cui è ubicata il motore di combustione del biogas, ricade all'interno della Fascia di tutela fluviale del Rio Morsano di estensione pari a 150 m, vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Considerato che il progetto verrà attuato per lo più all'interno del fabbricato esistente senza alterazione esterna dello stato dei luoghi, ad eccezione della realizzazione di una linea di captazione del biogas da G3 ai motori esistenti non risulta necessario procedere ad istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017,
Crinali	X	<input type="checkbox"/>	Art. 20, comma 1, lettera a del PTPR

Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas			
Criteri previsti dalla DAL n. 51 del 26 luglio 2011	Il progetto ricade all'interno dell'area?		Riferimento
	NO	SI	
Calanchi	<input type="checkbox"/>	X	<p>Art. 20, comma 3 del PTPR</p> <p>Dall'analisi della Tavola 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale dello stesso PTCP, si rileva che l'area di discarica, inclusa la zona in cui ricade il progetto proposto, rientra tra le <i>aree calanchive</i>. In tali aree, disciplinate dall'art. 20A delle NTA del PTCP, come stabilito dal comma 5 è possibile, a determinate condizioni, prevedere <i>"impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale"</i> e <i>"sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati"</i>, e, ai sensi del medesimo comma, per le aree calanchive, sottoposte ad una tutela meno stringente, è disposto che le eventuali trasformazioni debbano essere accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.</p> <p>Anche lo stesso Regolamento Urbanistico del Comune di Sogliano fa rientrare l'area in questione tra le <i>"Aree calanchive"</i>, coerentemente con quanto indicato nel PTCP, richiedendo anche in questo caso adeguate misure per la valutazione e minimizzazione dei <i>"possibili effetti di interferenza visiva con l'ambito calanchivo vero e proprio"</i>.</p> <p>Considerato che il progetto in esame riguarda la realizzazione di una linea di captazione del biogas dalla discarica G3 ai motori posti all'interno di un edificio esistente e, in generale, non altera in alcun modo lo stato dei luoghi, si può ritenere che non vi siano disposizioni in contrasto con il progetto proposto.</p>
Complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	X	<input type="checkbox"/>	Art. 21, comma 2, lettere a e b1 del PTPR
Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi dieci anni	X	<input type="checkbox"/>	Legge 21 novembre 2000, n. 353
Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali	X	<input type="checkbox"/>	Legge n. 394 del 1991
Le aree incluse nelle Riserve Naturali	X	<input type="checkbox"/>	L.R. n. 6 del 2005

Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas			
Criteri previsti dalla DAL n. 51 del 26 luglio 2011	Il progetto ricade all'interno dell'area?		Riferimento
	NO	SI	
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	X	<input type="checkbox"/>	Art. 21 D.Lgs. 228/2001